

Ci pare quindi saggiamente ispirata la disposizione dell'art. 37 dello Statuto la quale, in correlazione dell'obbligo periodico fatto all'Istituto della presentazione del proprio bilancio tecnico al Parlamento, prescrive una revisione triennale delle ipotesi demografica, finanziaria ed industriale per la stima degli impegni dell'Istituto verso gli assicurati, (valutazione delle riserve matematiche), revisione che permette di tener conto dei risultati dell'esperienza e delle eventuali modificazioni nelle condizioni generali dei fatti finanziari e demografici dai quali deriva il costo del contratto di assicurazione.

Forse la disposizione sopra citata dell'articolo 37 dovrebbe essere meglio posta, pure, in correlazione con la disposizione dell'art. 46 dello Statuto, in merito alla valutazione delle attività patrimoniali. L'art. 46, infatti, mentre consente il regolamento delle differenze fra prezzi di acquisto e prezzi di stima ad ogni ciclo triennale per gli immobili, prescrive,